

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1972

Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori
e delle spese spettanti ai notai

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge deve, sostanzialmente, intendersi come uno stralcio dall'ampio contesto del disegno di legge concernente la riforma dell'ordinamento del notariato, di una norma relativa alla tariffa notarile, stralcio inteso a consentire la sollecita introduzione, nel sistema dell'ordinamento positivo, di un principio caldamente auspicato dalla categoria notarile e già riconosciuto a tutte le altre categorie professionali vigilate dal Ministero di grazia e giustizia; il principio, cioè, della determinazione delle tariffe professionali mediante deliberazione del Consiglio nazionale della categoria approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Attualmente la tariffa degli onorari, dei diritti e dei rimborsi di spese spettanti ai notai è disciplinata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1158, la quale peraltro, relativamente ai criteri normativi che caratterizzano la tariffa, riproduce, nella sua sostanza, i criteri della vecchia tariffa già annessa alla

legge 16 febbraio 1913, n. 89, che tuttora disciplina l'ordinamento notarile, criteri ormai inadeguati alla evoluzione che ha ricevuto nel tempo l'attività del notaio, che si è andata gradatamente adeguando alle istanze connesse con i nuovi istituti giuridici.

L'introduzione del principio dell'autonomia tariffaria della categoria notarile risponde all'esigenza di adeguare la normativa agli orientamenti legislativi di questi ultimi tempi, in quanto avvocati e procuratori, dottori commercialisti, ingegneri ed architetti, geometri, ragionieri, periti agrari, periti industriali, dottori agronomi, biologi e geologi, hanno già ottenuto la possibilità di statuire sulle tariffe per il tramite dei rispettivi consigli degli Ordini, affidando in tal modo ad organi tecnici l'adeguamento dei criteri tariffari alle esigenze professionali, in continua evoluzione.

La necessità di giungere alla disposizione in esame in tempi più brevi rispetto all'*iter*

della riforma dell'ordinamento del notariato è determinata dal fine di assicurare al più presto l'adeguamento della tariffa anche per i suoi riflessi consequenziali rispetto alla previdenza, essendo, com'è noto, riservata alla Cassa del notariato una parte degli onorari.

Il disegno di legge, quindi, ha lo scopo di anticipare nel tempo, in materia di tariffa notarile, la innovazione portata dal disegno

di legge n. 572 della Camera dei deputati sull'ordinamento del notariato, presentato nel corso della passata legislatura dal Ministro guardasigilli, onorevole Gonella, innovazione che era suggerita, anche se in forma non del tutto simile, dalla proposta di legge n. 595 della Camera dei deputati presentata sempre nella passata legislatura, sulla stessa materia dall'onorevole Galloni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La tariffa degli onorari e dei diritti accessori ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.